

# LA GOVERNANCE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA – Il Contributo del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro all'attuazione del PNRR



PNRR

LE SCHEDE SINTETICHE

Il D.L. n. 19/2024 che dà attuazione nell'ordinamento interno alla revisione del PNRR approvata dal Consiglio ECOFIN con la decisione dell'8 dicembre 2023, si propone, tra le altre cose, rafforzare ulteriormente *la cooperazione con il partenariato economico e sociale nell'attività di monitoraggio e di attuazione del PNRR*.

A tal fine, l'art. 10, comma 1, del D.L. n. 19/2024, con la novella dell'art. 2, comma 3-bis, primo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 (convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108), inserisce il Presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro nel novero dei soggetti chiamati a partecipare alle sedute della *Cabina di regia* in relazione allo svolgimento delle attività mirate ad assicurare la cooperazione con il partenariato economico, sociale e territoriale<sup>1</sup>.

Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro è un organo ausiliario di rilevanza costituzionale (insieme al Consiglio di Stato e alla Corte dei conti) previsto dall'art. 99 della Costituzione. Il secondo comma dell'art. 99 Cost. precisa che il CNEL è organo di consulenza del Governo e del Parlamento in materia di economia e di lavoro (art. 99, co. 2, Cost.).

La dottrina più accorta non ha mancato di sottolineare come il CNEL, istituzionalmente, si ponga in posizione di perfetta indipendenza, rispetto a questi due organi costituzionali. Esso, infatti, non soggiace a direttive, limitazioni della propria attività, controlli o sanzioni. Esso, inoltre, non può essere sciolto dal Governo, né i suoi membri possono essere revocati o sostituiti (salva la decadenza di diritto per perdita della capacità). In altri termini, il CNEL opera su un piano collaterale e paritario rispetto a quello su cui agiscono Parlamento e Governo.

Nel modello costituzionale il CNEL è l'organo deputato ad assicurare una rappresentanza istituzionale a tutte le categorie produttive del Paese. Ogni categoria

<sup>1</sup> Gli altri soggetti coinvolti in tale ambito sono:

- il Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome;
- il Presidente dell'Associazione nazionale dei comuni italiani;
- il Presidente dell'Unione delle province d'Italia;
- il sindaco di Roma capitale;
- i rappresentanti delle parti sociali, delle categorie produttive e sociali, del settore bancario, finanziario e assicurativo, del sistema dell'università e della ricerca, della società civile e delle organizzazioni della cittadinanza attiva, individuati, sulla base della maggiore rappresentatività.

produttiva, infatti, deve ritenersi compresa fra quelle che possono essere rappresentate nel CNEL.

La Costituzione (art. 99, comma 2) attribuisce al CNEL i seguenti poteri e funzioni:

- consulenza al Governo e al Parlamento in materia di economia e di lavoro;
- iniziativa legislativa;
- contributo all'elaborazione della legislazione economica e sociale.

L'assolvimento di tali funzioni comporta la messa in atto di ulteriori attività specificate dalla normativa di attuazione come l'espressione di valutazioni e di pareri, la formulazione di proposte ed osservazioni, l'approvazione di rapporti, il compimento di studi e di indagini in materia economico-sociale, ecc.

Una ulteriore funzione che si pone in linea trasversale rispetto a quelle sopra riportate è quella relativa alle attività di analisi e studio.

Il CNEL ha sede a Roma ed è composto da un presidente, nominato con decreto del presidente della Repubblica, e da 64 consiglieri (10 esperti, esponenti della cultura economica, sociale e giuridica, 8 dei quali nominati dal presidente della Repubblica e 2 proposti dal presidente del Consiglio; 48 rappresentanti delle categorie produttive: 22 per il lavoro dipendente, 9 per il lavoro autonomo, 17 per le imprese; 6 rappresentanti delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni del volontariato).

Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro gode di autonomia contabile, funzionale ed organizzativa: approva direttamente il proprio bilancio preventivo e il proprio rendiconto consuntivo,

Il secondo comma dell'art. 10, D.L. n. 19/2024 sempre al fine di rafforzare ulteriormente la cooperazione con il partenariato economico e sociale nell'attività di monitoraggio e di attuazione del PNRR, nonché per favorire il contributo del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro alla piena attuazione del PNRR, apporta una serie di modifiche e integrazioni alla L. 30 dicembre 1986, n. 936 recante *Norme sul Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro*.

In primo luogo, con la novella dell'art. 8-bis, sono state eliminate le indennità precedentemente riconosciute ai dieci esperti, qualificati esponenti della cultura economica, sociale e giuridica, dei quali otto nominati dal Presidente della Repubblica

e due proposti dal Presidente del Consiglio dei Ministri facenti parte dei consiglieri del CNEL;

Inoltre, viene contemplata, grazie alla revisione dell'art. 19, comma 3, della L. n. 936/1986, la possibilità per il CNEL di stipulare convenzioni con amministrazioni statali, con enti pubblici, nonché (anche) con enti del Terzo settore, istituti, fondazioni e società di ricerche, in conformità e con le modalità previste dalla normativa vigente in materia di contratti pubblici, per il compimento delle indagini occorrenti ai fini della documentazione dei problemi sottoposti all'esame degli organi consiliari.

La novella provvede anche a dotare il Consiglio di risorse idonee all'assolvimento dei nuovi compiti.

Con particolare riferimento alla capacità amministrativa del CNEL il terzo comma dell'art. 10, comma 3, lett. a), D.L. n. 19/2024, al fine di concorrere al potenziamento delle risorse umane e tecnologiche destinate alla gestione dell'*Archivio nazionale dei contratti e degli accordi collettivi di lavoro*<sup>2</sup>, ha disposto l'incremento di una unità dirigenziale di livello generale e di una unità dirigenziale di livello non generale all'interno della dotazione organica del CNEL<sup>3</sup>. In sede di prima applicazione, la novella consente il conferimento di tali incarichi dirigenziali anche in deroga ai limiti previsti dalla legge<sup>4</sup>.

<sup>2</sup> Si tratta dell'archivio istituito dall'art. 17 della L. n. 936/1986 presso il quale vengono depositati in copia autentica, a cura dei soggetti stipulanti, gli accordi di rinnovo e i nuovi contratti entro 30 giorni dalla loro stipula e dalla loro stesura. L'*archivio nazionale dei contratti e degli accordi collettivi di lavoro* garantisce la conservazione nel tempo e la consultazione pubblica di tali contratti. I contenuti dei contratti e degli accordi collettivi di lavoro vengono memorizzati secondo criteri e procedure stabiliti d'intesa con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e con il centro elettronico di documentazione della Corte di cassazione, previa consultazione delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro.

<sup>3</sup> Come definita dalla Tabella 1 allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 gennaio 2014, (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 23 aprile 2014)

<sup>4</sup> Di cui all'art. 19, comma 6, del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 il quale recita:

[...]

6. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 e dell'8 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo determinato ai soggetti indicati dal presente comma. La durata di tali incarichi, comunque, non può eccedere, per gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e 4, il termine di tre anni, e, per gli altri incarichi di funzione dirigenziale, il termine di cinque anni. Tali incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli dell'Amministrazione, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un

La lett. b) dell'art. 10, comma 3, D.L. n. 19/2024 autorizza il CNEL, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato nel triennio 2024-2026, nei limiti della dotazione organica vigente, una unità dirigenziale di livello non generale, otto unità da inquadrare nel livello iniziale dell'area dei funzionari e sette unità da inquadrare nel livello iniziale dell'area degli assistenti. Dette unità sono reclutate mediante nuove procedure concorsuali, scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici o attivazione di procedure di mobilità volontaria<sup>5</sup>.

La successiva lett. c) con l'integrazione dell'art. 51, comma 2, del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157, estende anche al *Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro* la possibilità di avvalersi della società Sogei<sup>6</sup>.

Ai fini del conferimento degli incarichi di Componente e Presidente del CNEL (come disciplinati dagli artt. 2 e 5 della L. n. 936/1986), non trovano applicazione le previsioni di cui all'art. 5, comma 9, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 135, le quali prevedono:

---

*quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli incarichi, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento economico può essere integrato da una indennità commisurata alla specifica qualificazione professionale, tenendo conto della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Per il periodo di durata dell'incarico, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio. La formazione universitaria richiesta dal presente comma non può essere inferiore al possesso della laurea specialistica o magistrale ovvero del diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento didattico previgente al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509.*

[...]

<sup>5</sup> Si tratta di uno strumento che consente al dipendente interessato spostarsi da un'amministrazione ad un'altra. La procedura, di norma richiede l'emanazione di un bando apposito che l'amministrazione in entrata emana nel caso in cui non disponga di graduatorie vigenti valide per la specifica categoria professionale, e prima che venga indetto un concorso pubblico. Il bando di mobilità può prevedere che la graduatoria venga stilata sulla base di titoli, o eventuali prove selettive. La mobilità non comporta un'interruzione del rapporto di lavoro, ma è una continuazione che prevede anche che il fascicolo personale segua il dipendente trasferito.

<sup>6</sup> A cui l'art. 22, comma 4, della L. 30 dicembre 1991, n. 413 affida la gestione del sistema informativo dell'amministrazione finanziaria.

- il divieto per le pubbliche amministrazioni di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza;
- il divieto di conferire ai medesimi soggetti incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle amministrazioni pubbliche e degli enti e società da esse controllati (ad eccezione dei componenti delle giunte degli enti territoriali e dei componenti o titolari degli organi elettivi);
- l’obbligo di conferimento a titolo gratuito di incarichi, cariche e collaborazioni di cui ai punti precedenti;
- durata massima di un anno, non prorogabile né rinnovabile, per gli incarichi dirigenziali e direttivi, ferma restando, comunque, la loro gratuità.

Restano comunque fermi

- i limiti<sup>7</sup> per i soggetti già titolari di trattamenti pensionistici<sup>8</sup> erogati da gestioni previdenziali pubbliche, rispetto ai quali le amministrazioni e gli enti pubblici non possono erogare trattamenti economici onnicomprensivi che, sommati al trattamento pensionistico, eccedano i limiti fissati dalla legge<sup>9</sup>.
- il divieto di cumulo tra la pensione anticipata al raggiungimento di un’età anagrafica di almeno 62 anni e di un’anzianità contributiva minima di 38 anni, di seguito definita (c.d. *pensione quota 100*), a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui<sup>10</sup>;
- il divieto di cumulo tra pensione anticipata al raggiungimento di un’età anagrafica di almeno 62 anni e di un’anzianità contributiva minima di 41 anni (c.d. *pensione anticipata flessibile*), a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l’accesso alla pensione di

<sup>7</sup> Di cui all’art. 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

<sup>8</sup> Inclusi i vitalizi, anche se conseguenti a funzioni pubbliche elettive.

<sup>9</sup> Ex art. 23-ter, comma 1, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214.

<sup>10</sup> Previsto dall’art. 14, comma 3, del D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 marzo 2019, n. 26.

vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui<sup>11</sup>.

Agli oneri derivanti dall'attuazione di tali disposizioni, pari ad euro 338.691 per l'anno 2024 e ad euro 1.176.053 annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede nei limiti dei trasferimenti annualmente assegnati al *Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro* e iscritti in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del *Ministero dell'economia e delle finanze*.

Alla compensazione dei relativi effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a euro 201.101 per l'anno 2024 e euro 617.792 annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali.

---

<sup>11</sup> Previsto dall'art. 14.1, comma 3, del D.L. n. 4/2019, n. 4